

COMUNE DI CAPRI LEONE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

-----oOo-----

Revisore Unico dei Conti

Verbale n. 08 del 12.06.2020

Oggetto: Misure versamento tributi e tariffe comunali anno 2020 per emergenza sanitaria pandemia COVID-19.

L'anno 2020, il giorno 12 del mese di giugno

12.06.2020

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

in composizione monocratica nella persona di:

- Rag. *Ferdinando Marchese*.

si è adunato per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere su quanto inerente all'oggetto.

Premesso che:

l'Ente ha provveduto a trasmettere la proposta deliberativa per il Consiglio Comunale del 12.06.2020 – Area Tributi e Patrimonio - avente ad oggetto: “Misure versamento tributi e tariffe comunali anno 2020 per emergenza sanitaria pandemia COVID-19.

Considerato che

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in GURI n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19, oggetto di proroga sino al 31.12.2020;
- l'articolo 1, comma 762, della Legge 27.12.2019, n. 160, dispone che «*in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta municipale propria dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre*»;
- il citato comma 762 dispone altresì che «*in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate per il 2020 dal Comune*»;
- l'articolo 1, comma 777, lettera b), della legge 27.12.2019, n. 160, prevede che i Comuni in materia di tributi comunali possano, **con proprio regolamento**, «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;
- l'articolo 1, comma 775, della legge 27.12.2019, n. 160, dispone che «*Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale*»;

Atteso che

- l'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che “*per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

- l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dispone che il termine “*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*” e che “*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

Preso atto

- della Risoluzione n. 5/DF del 08.06.2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che sostiene che in materia di I.M.U. la possibilità di differimento da parte del Comune è preclusa in via generale dall'articolo 1, comma 762, della Legge 27.12.2019, n. 160, ma tale disposizione deve essere correlata con quanto previsto dal successivo comma 777, lettera b), del citato articolo 1, che invece consente ai Comuni di stabilire, **con proprio regolamento**, differimenti termini per i versamenti qualora ricorrano “situazioni particolari”;
- con la medesima Risoluzione n. 5/DF del 08.06.2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sempre in materia di I.M.U., precisa che la facoltà del differimento delle scadenze può essere legittimamente esercitata dal comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all'ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell'Ente locale in materia tributaria.
- che tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi - anche di semplice differimento dei versamenti - aventi ad oggetto la quota I.M.U. di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva (Categoria D);
- a parere dell'Ente, fra le “situazioni particolari” vi è sicuramente l'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto;
- che l'Ente estende il differimento delle scadenze tributarie per l'anno 2020 anche al pagamento canone acqua 2019;

Acquisiti

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Visti

- il [Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126](#), “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Premesso quanto infra, che si riporta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime

parere favorevole alla proposta deliberativa del Consiglio Comunale del 12.06.2020 avente ad oggetto: “Misure versamento tributi e tariffe comunali anno 2020 per emergenza sanitaria pandemia COVID-19, ricordando che la stessa deve essere contestualizzata quale modifica regolamentare dell'Ente in materia di IMU e delle Entrate Comunali per gli altri tributi.

invita

l'Ente a porre in essere le relative misure correttive al fine di dare seguito alle previsioni dell'atto deliberativo, adeguando i relativi Regolamenti.

Evidenzia

che il rinvio disposto potrebbe compromettere i flussi di cassa e conseguentemente gli equilibri di cassa, con aggravio di maggiori oneri a carico dell'Ente, trovandosi lo stesso in anticipazione di tesoreria.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

Ferdinando Rag. Marchese